MONDO LAVORO
Consulenza - Elaborazione paghe

Circolare per il Cliente Novembre 2026

IN BREVE

- Offerte di lavoro in SIISL: pubblicato il decreto
- In GU le misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto
- Licenziamento illegittimo e tutela obbligatoria: l'intervento della Corte Costituzionale
- Rifinanziata dal MIMIT la misura agevolativa "Nuove imprese a tasso zero"
- "Sportello malattia a pagamento diretto": modello SR212 senza credenziali digitali
- INPS: i chiarimenti sul cambio della fonte di finanziamento del Bonus giovani under 36 del 2023
- INPS: le novità del cd. nuovo bonus mamme 2026
- INPS: modalità applicative della facoltà di riscatto del periodo di congedo

APPROFONDIMENTI

- I nuovi incentivi occupazionali per i lavoratori ex ILVA
- Le novità sull'agevolazione "Nuove imprese a tasso zero"
- Bonus mamma 2026: arrivano le istruzioni INPS

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Offerte di lavoro in SIISL: pubblicato il decreto

D.M. 5 ottobre 2026, n. 134

In data 29 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto n. 134/2026, di attuazione dell'art. 14, comma 5, D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.
Il provvedimento interviene su quattro ambiti:

- **pubblicazione delle posizioni ai fini dei benefici contributivi**;
- utilizzo del SIISL per le **comunicazioni obbligatorie**;
- esposizione degli **esiti delle verifiche dei dati autocertificati;**
- **pubblicazione delle posizioni gestite dalle Agenzie per il lavoro**.

Relativamente alla fruizione dei benefici contributivi, dal 1° dicembre 2026, viene meno la possibilità di pubblicare la posizione dopo l'assunzione: la pubblicazione deve quindi essere collocata prima dell'assunzione per la quale si intende ottenere il beneficio contributivo.
La verifica dell'adempimento entra nella fase di programmazione dell'inserimento, quando impresa e consulente valutano l'incentivo utilizzabile.
Durante il **periodo sperimentale, fino al 30 novembre 2026**, la posizione può essere pubblicata anche successivamente all'assunzione.
In questo caso il SIISL archivia automaticamente la posizione, che non viene resa visibile ai candidati. L'allegato tecnico precisa che, al momento della creazione, il sistema mostra l'identificativo della posizione da utilizzare nella fase di fruizione del beneficio contributivo nel flusso UniEmens.
La funzione permette, quindi, di **registrare una posizione già coperta senza presentarla agli utenti come un'opportunità ancora disponibile**.
La pubblicazione mantiene anche una **finalità statistica, utile al monitoraggio delle dinamiche occupazionali** e del ricorso agli strumenti di decontribuzione.
Le modalità di raccordo con le denunce già trasmesse vanno gestite secondo le istruzioni INPS applicabili, evitando di attribuire al decreto procedure di rettifica che non vi sono disciplinate.
La piattaforma SIISL consente di **associare una o più comunicazioni obbligatorie a una posizione di lavoro**, anche attraverso operazioni massive.
Le comunicazioni **possono essere rintracciate mediante il relativo codice o il codice fiscale del lavoratore.**
È prevista anche l'esportazione delle posizioni pubblicate e archiviate in formato XML e CSV, includendo il codice fiscale del lavoratore associato, ove presente. Queste funzioni possono agevolare la riconciliazione dei dati dello studio.

DIRITTO DEL LAVORO

In GU le misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto

D.L. 16 ottobre 2026, n. 185

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2026, n. 241 è stato pubblicato il decreto-legge 16 ottobre 2026, n.

185, recante "*Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio*".
Il provvedimento interviene per salvaguardare l'occupazione dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto (attraverso il ricorso alla **cassaintegrazione straordinaria**) e, al contempo, prevedere un **percorso di occupazione verso altre realtà produttive**, attraverso il sistema degli incentivi occupazionali, declinati su due misure: **esonero contributivo e contributo aggiuntivo**.
Le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione, part time e full time - devono essere effettuate **tra il 1° novembre 2026 e il 31 dicembre 2027**.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.

Vedi l'Approfondimento

FINE RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento illegittimo e tutela obbligatoria: l'intervento della Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 22 ottobre 2026, n. 174

La Corte Costituzionale - con sentenza del 22 ottobre 2026, n. 174 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, limitatamente alle parole "*se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro*".
Com'è noto, i **licenziamenti illegittimi comminati dai datori di lavoro in regime di tutela obbligatoria** (con riferimento ai **lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015**) prevedevano **l'obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore** con il versamento di «*un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto*».
Il limite massimo di 6 mensilità è stato ora dichiarato illegittimo, in quanto in contrasto con il dettato costituzionale.
Infatti, una forbice compresa tra 2,5 e sei mensilità comprime eccessivamente l'ammontare dell'indennità, impedendo una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, specie in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità. Inoltre, rappresenta una sorta di liquidazione legale «forfetizzata e standardizzata», come tale inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a offrire un ristoro adeguato a garantire la dignità del lavoratore, nel rispetto del principio di eguaglianza.
Peraltro, risulta inefficace rispetto alla necessaria funzione deterrente, volta a dissuadere il datore di lavoro dal reiterare l'illecito. Infine, riconosce ingiustificatamente una tutela monetaria in favore dei "vecchi assunti" tendenzialmente meno favorevole rispetto a quella spettante agli assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese di minori dimensioni, a seguito della sentenza numero 118 del 2025 di questa Corte, che ha eliminato l'analogo limite di sei mensilità previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015 per il cd. "contratto a tutele crescenti".
Pertanto, a seguito dell'eliminazione dell'inciso dell'art. 8, **anche per i licenziamenti illegittimi comminati ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015**, sarà possibile **incrementare la misura dell'indennità fino a dieci o quattordici mensilità**, in favore dei lavoratori con anzianità superiore rispettivamente a dieci o a venti anni, già prevista dalla stessa norma per i datori con più di quindici prestatori di lavoro.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Rifinanziata dal MIMIT la misura agevolativa "Nuove imprese a tasso zero"

MIMIT, Comunicato 17 ottobre 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2026, n. 242 è stato pubblicato il comunicato MIMIT, recante "*Rifinanziamento della misura agevolativa "Nuove imprese a tasso zero"*".
Possono richiedere le **agevolazioni le micro e piccole imprese**:

- **costituite da non oltre 60 mesi**;
- **costituite in forma societaria**. Le forme giuridiche consentite sono le società di persone e di capitali, incluse le società cooperative e le cooperative sociali, che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa, obbligate oltre che all'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), all'iscrizione al Registro delle Imprese (RI). Sono escluse le ditte individuali, le società semplici, le società di fatto;
- in cui la compagine societaria sia composta, per almeno il **51%, da giovani** età compresa tra i **18 ed i 35 anni** ovvero da **donne** (di qualsiasi età). La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute. Ad esempio, una società composta **solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non saranno ammessi al finanziamento**, è richiesta una terza persona che abbia i requisiti.

Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese (la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, **pena la decadenza dal beneficio**).

Vedi l'Approfondimento

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

"Sportello malattia a pagamento diretto": modello SR212 senza credenziali digitali

INPS, Messaggio 29 ottobre 2026, n. 3484

L'INPS – con Messaggio del 29 ottobre 2026, n. 3484 – ha reso noto che sono in corso analisi amministrative e tecniche per potere **abilitare anche gli Istituti di patronato alla trasmissione delle comunicazioni necessarie per l'erogazione dell'indennità di malattia.**
In attesa dei necessari approfondimenti, è stato rilasciato un **apposito modulo cartaceo** denominato **"SR212"**, presente nel sito istituzionale dell'INPS nella sezione "Moduli", che può essere utilizzato, in via transitoria e del tutto eccezionale, dai lavoratori dipendenti del settore privato privi di credenziali digitali, per la trasmissione dei dati utili all'istruttoria delle pratiche in specie.
Il modulo "SR212" e l'eventuale documentazione allegata devono essere trasmessi dal lavoratore alla Struttura territorialmente competente dell'INPS, tramite **posta elettronica certificata (PEC)**, o con **raccomandata con avviso di ricevimento** (A/R), avente a oggetto "Trasmissione modello COD. SR 212".

INPS: i chiarimenti sul cambio della fonte di finanziamento del Bonus giovani under 36 del 2023

INPS, Comunicato stampa 15 ottobre 2026

L'INPS – con comunicato stampa del 15 ottobre 2026 – ha informato che il Bonus giovani under 36, per le

assunzioni effettuate nel 2023, previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato inserito tra le operazioni che possono essere finanziate con le risorse dei **Programmi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027**.
La scelta è stata fatta nell'ambito delle attività di coordinamento che mirano ad accelerare la spesa dei Programmi.
La normativa europea prevede **obblighi di informazione e pubblicità verso i beneficiari**.
Per rispettarli, nei giorni scorsi l'Istituto, su indicazione della Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha inviato alle imprese interessate una comunicazione dedicata all'operazione.
Con questo invio gli **obblighi di informazione nei confronti dei beneficiari sono assolti**.
L'operazione cambia soltanto la fonte di finanziamento dell'agevolazione e non ha effetti per le imprese beneficiarie.
Restano invariati:

- le condizioni di accesso al beneficio;
- le modalità di fruizione dell'agevolazione;
- l'importo già riconosciuto;
- i diritti acquisiti e gli obblighi già assolti dalle imprese.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: le novità del cd. nuovo bonus mamme 2026

INPS, Circolare 16 ottobre 2026, n. 106; Messaggio 20 ottobre 2026, n. 3343

L'INPS – con Circolare del 16 ottobre 2026, n. 106 - ha illustrato la disciplina del cd. **nuovo bonus mamme per l'anno 2026**, ex art. 1, comma 207, legge n. 199/2025, chiarendo:

- i requisiti di accesso,
- la misura del beneficio,
- le modalità di presentazione e gestione delle domande,
- il regime fiscale e la non rilevanza dell'importo erogato ai fini dell'ISEE,
- le disposizioni in materia di finanziamento e le relative istruzioni contabili.

Possono accedere al contributo le lavoratrici madri:

- con **due figli**, fino al mese di compimento del **decimo anno di età del più piccolo**;
- con **tre o più figli**, fino al mese di compimento del **diciottesimo anno di età del più piccolo**.

Sono compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo.
L'INPS – con Messaggio del 20 ottobre 2026, n. 3343 - ha reso note le istruzioni operative.

Vedi l'Approfondimento

INPS: modalità applicative della facoltà di riscatto del periodo di congedo

INPS, Circolare 22 ottobre 2026, n. 106

L'INPS – con Circolare del 22 ottobre 2026, n. 106 – ha fornito le indicazioni per l'applicazione della **disciplina dell'istituto del riscatto del periodo di congedo**, ex art. 1, comma 1, legge 18 luglio 2025, n. 106.
I periodi di congedo riscattabili **non possono essere antecedenti al 9 agosto 2025** e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, nell'arco della vita lavorativa.

La specifica tutela riconosciuta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 106/2025, implica, inoltre, che i periodi ammessi a riscatto non rientrano:

- **nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore** ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 8 marzo 2000, n. 53, di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari;
- **nel limite massimo di tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro** previsto dall'art. 5, D.Lgs. n. 564/1996.

Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

La **domanda di riscatto può essere presentata dal 9 agosto 2025** dal diretto interessato o dal suo superstite.

La domanda diretta all'INPS deve essere presentata, **esclusivamente telematicamente**, attraverso uno dei seguenti canali:

- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE di livello 3, PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i soggetti residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano o eIDAS), dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Ricongiunzioni e riscatti" > "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa";
- Contact Center Multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da rete mobile il numero 06.164164, a pagamento in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico;
- Istituti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

I nuovi incentivi occupazionali per i lavoratori ex ILVA

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2026, n. 241 è stato pubblicato il D.L. 16 ottobre 2026, n. 185, recante "*Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio*".

Il provvedimento interviene per **salvaguardare l'occupazione dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto** (attraverso il ricorso alla **cassaintegrazione straordinaria**) ed, al contempo, prevedere un **percorso di occupazione verso altre realtà produttive**, attraverso il sistema degli incentivi occupazionali, declinati su due misure:

- un esonero contributivo
- un contributo aggiuntivo.

I **datori di lavoro** del **settore privato** dovranno rispettare le **disposizioni inerenti**:

- il DURC
- le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- le disposizioni contenute nei CCNL
- art. 31, D.Lgs. n. 150/2015
- la realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione;
- le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno del Regolamento (UE) n. 651/2014.

I **lavoratori interessati** sono quelli **dipendenti della società Acciaierie d'Italia SpA in amministrazione straordinaria e della società ILVA SpA**.

La norma prevede due tipologie di beneficio:

1. **esonero contributivo totale**, per **24 mesi**, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di € 8.000 su base annua;
2. **un contributo** di **€ 20.000** per ciascun lavoratore assunto, ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro. Tale contributo è erogato dall'INPS in due quote di pari importo, decorsi, rispettivamente:

- sei mesi
- ventiquattro mesi

dalla data di assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro, secondo modalità operative definite dall'INPS.

Il beneficio sub 1) spetta a **condizione** che:

- il datore di lavoro mantenga in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di assunzione;
- il datore di lavoro non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- al lavoratore assunto sia corrisposto un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo, ex art. 7, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112).

Il **beneficio non spetta** ai datori di lavoro la cui impresa presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle AdI SpA ed ILVA SpA o si trovi con esse in rapporto di controllo o di collegamento, ex art. 2359 cod. civ., né ai soggetti che acquisiscano, a qualsiasi titolo, anche in affitto, i

complessi aziendali o rami d'azienda delle medesime società, né alle imprese da questi controllate o collegate.

Il contributo sub 2) spetta nel rispetto delle condizioni relative al beneficio sub1).

Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima del decorso di quarantotto mesi dalla data di assunzione, per licenziamento intimato per causa diversa dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo ovvero per risoluzione consensuale, nonché in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo, nei sei mesi successivi all'assunzione, di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, il **contributo è revocato e l'INPS procede al recupero delle somme erogate**. **Non danno luogo a revoca le dimissioni del lavoratore**.

Entrambe le agevolazioni **non sono cumulabili** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'INPS – con apposite Circolari – fornirà le relative istruzioni operative.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Le novità sull'agevolazione "Nuove imprese a tasso zero"

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2026, n. 242 è stato pubblicato il comunicato MIMIT, recante "*Rifinanziamento della misura agevolativa «Nuove imprese a tasso zero»*".

Possono presentare domanda anche le **persone fisiche che vogliono costituire una società** purché, entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l'avvenuta costituzione della società e il possesso dei requisiti.

Ai fini dell'ammissibilità, le **società già costituite** al momento della presentazione dalla domanda **devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese**.

Sono escluse le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 cod. civ., da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Sono finanziabili programmi di investimento relativi ai seguenti settori:

- **produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli**, inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- **servizi alle imprese e/o servizi alle persone**;
- **commercio di beni e servizi**;
- **turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico**, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

I programmi di investimento e le spese ammissibili variano a seconda che le imprese siano:

- **costituite da non più di 36 mesi**;
- **costituite da più di 36 mesi (fino a 60 mesi)**.

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi; infatti, sono ammissibili anche i costi di gestione, per una percentuale non superiore al 20% delle spese dei beni materiali e immateriali.

Altra differenza riguarda il limite massimo delle spese ammissibili: il tetto è di 1,5 milioni di euro per le imprese entro i 36 mesi e di 3 milioni di euro per quelle entro i 60 mesi.

Per **le imprese costituite da non più di 36 mesi**, sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti:

- di importo, comprese le spese afferenti ai costi iniziali di gestione, non superiore ad € 1.500.000 (al netto di IVA);
- avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.

I **piani di impresa devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento** (la data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile), prorogabile al massimo di 6 mesi.

Per quanto riguarda le **spese ammissibili**, sono eleggibili quelle relative a:

1. opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30% dell'investimento ammissibile. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto di immobili;
2. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy. In tale voce rientrano anche, indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;
3. programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
4. acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
5. consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell'investimento complessivo agevolabile e a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività;
6. oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento e, limitatamente alle imprese non ancora costituite, oneri connessi alla costituzione della società;
7. nel limite del 20% delle spese di investimento di cui ai punti da 1) a 6) ritenute agevolabili, sono ammissibili anche le seguenti tipologie di spesa, sostenute dall'impresa a partire dalla data di presentazione della domanda, per le società già costituite a tale data, o dalla data di costituzione nel caso di società da costituire, e fino alla data di ultimazione del programma di investimento:

- materie prime, compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- servizi, diversi da quelli già compresi nelle spese di cui ai punti da 1) a 6), necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa, compresi quelli di hosting e di housing;
- godimento di beni di terzi, comprendenti le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo, e i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa.

Per **le imprese costituite da più di 36 mesi (fino a 60 mesi)** sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo:

- di importo non superiore a 3.000.000 euro (al netto di IVA);
- avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.

I **piani di impresa devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento** (la data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile), prorogabile al massimo di 12 mesi.

In relazione al programma presentato, sono ammissibili le spese relative a:

1. acquisto dell'immobile sede dell'attività. Tale voce di costo è ammessa:

- solo per le imprese operanti nel settore del turismo;
- nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo ammissibile;

2. opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva

oggetto di intervento, nel limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;
3. macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
4. programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

A seguito dell'**esaurimento delle risorse destinate al contributo a fondo perduto**, per le **domande** presentate **dal 1° luglio 2026** (secondo le indicazioni attualmente pubblicate da Invitalia), le agevolazioni sono concesse unicamente sotto forma di un **finanziamento a un tasso zero**, della durata massima di 10 anni e per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

Esclusivamente per le imprese costituite da non più di 36 mesi, sono erogati da Invitalia, anche mediante modalità telematiche, servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, al marketing, all'organizzazione e risorse umane.

Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

- **€ 5.000** per i programmi di investimento di **importo non superiore ad € 250.000**;
- **€ 10.000** per i programmi di investimento di **importo superiore a € 250.000**.

Le **domande** di agevolazione possono essere inviate **esclusivamente online**, attraverso la piattaforma web di Invitalia (www.invitalia.it).

Non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione.

L'iter di valutazione prevede due fasi:

1. la prima fase consiste in un colloquio di approfondimento per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team imprenditoriale e la coerenza interna del progetto da finanziamento, anche rispetto alle potenzialità del mercato. Se il proponente supera positivamente il colloquio, si richiederà di integrare la presentazione della domanda sulla piattaforma online con le informazioni sul piano economico-finanziario del progetto;
2. la valutazione della domanda si completerà con un secondo colloquio per valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa in considerazione delle spese proposte e delle agevolazioni richieste.

INPS, PRESTAZIONI

Bonus mamma 2026: arrivano le istruzioni INPS

Con due interventi in pochi giorni, l'INPS ha decretato **l'operatività del cd. bonus mamma 2026**, normato dall'art. 1, comma 207, legge n. 199/2025.

Con Circolare n. 106/2026, l'INPS ha ricordato che possono accedere al contributo le lavoratrici madri:

- con **due figli**, fino al mese di compimento del **decimo anno di età del più piccolo**;
- con **tre o più figli**, fino al mese di compimento del **diciottesimo anno di età del più piccolo**.

Sono compresi i **figli adottati o in affidamento preadottivo**.

Se il requisito familiare si perfeziona durante il 2026, il diritto decorre dal mese in cui tale condizione si realizza.

La nascita del secondo figlio ad aprile, ad esempio, consente di ottenere il bonus da aprile a dicembre, in presenza degli altri requisiti.

La platea comprende le **dipendenti pubbliche e private, escluse le lavoratrici domestiche, e le autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie**, incluse la **Gestione separata** e le **Casse professionali**. Sono **ammessi anche i rapporti di lavoro intermittente e in somministrazione**.

L'accesso richiede che la somma dei **redditi** da lavoro relativi al **2026 non superi € 40.000 annui**.

Non si tratta di una soglia ISEE né del reddito complessivo del nucleo familiare.

Il limite comprende tutti i redditi da lavoro della madre, anche quelli esenti o assoggettati a tassazione sostitutiva o agevolata, considerati al lordo delle eventuali franchigie o riduzioni percentuali fiscali.
Rientrano nel computo anche le indennità sostitutive della retribuzione percepite durante il rapporto, come quelle per maternità, malattia e congedo straordinario, nonché i trattamenti di integrazione salariale. Sono invece **escluse NASpI, DIS-COLL e pensioni, comprese quelle ai superstiti**.
Per le dipendenti, il reddito è assunto al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro; **non sono deducibili i contributi facoltativi**, inclusi **quelli versati per riscatti o ricongiunzioni**.
Il contributo di € 60 spetta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma, con esclusione dei periodi di sospensione indicati dalla circolare.
Per le autonome iscritte alle gestioni speciali rilevano i periodi di iscrizione con obbligo contributivo collegato all'effettivo esercizio dell'attività.
Successivamente, l'Istituto - con Messaggio n. 3343/2026 – ha comunicato l'apertura del servizio relativo al nuovo bonus mamme per l'anno 2026 e fornisce istruzioni per la **presentazione delle domande.**
l servizio per la presentazione della domanda è disponibile al sito seguendo il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Vedi tutti i servizi" > "Nuovo Bonus mamme 2026" (resta ferma la possibilità di fare domanda tramite Contact Center Multicanale).
La domanda deve essere presentata **entro il 31 dicembre 2026**, con l'eccezione del termine al 31 gennaio 2027 per i casi in cui il requisito si perfezioni nel mese di dicembre 2026. Presentata l'istanza, sarà possibile monitorarne lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.
All'esito dell'istruttoria, l'Istituto adotta il provvedimento di accoglimento, di accoglimento parziale limitatamente ad alcune delle mensilità dell'anno richieste in domanda, o di rigetto della domanda.
Le **mensilità spettanti** per il periodo **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026** sono corrisposte in **unica soluzione nel mese di dicembre 2026**, contestualmente alla mensilità riferita al medesimo mese, qualora l'istruttoria sia definita in tempo utile. Qualora l'istruttoria non possa essere conclusa in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre, le somme spettanti saranno corrisposte, all'esito della relativa definizione, a decorrere **dal mese di gennaio 2027**.
In caso di rigetto della domanda o di accoglimento parziale, la lavoratrice può presentare una **richiesta di riesame** per le mensilità non riconosciute in modalità telematica, mediante l'apposita funzione disponibile nel servizio di presentazione della domanda.

PRINCIPALI SCADENZE

Venerdì 20/11/2026	**ENASARCO**	Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2026	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	Rid bancario
Venerdì 20/11/2026	**FASC**	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Lunedì 23/11/2026	**ENPAIA**	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	PagoPA - denuncia on line
Lunedì 30/11/2026	**Fondi**	Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali	Datori di lavoro aziende industriali	Bollettino Bancario - RID
Lunedì 30/11/2026	**LUL**	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser
Lunedì 30/11/2026	**INPS ex Enpals**	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Aziende settori sport e spettacolo	Trasmissione telematica
Lunedì 30/11/2026	**INPS**	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica